* **MAGGIORAZIONE DELLA BORSA, ART. 21 COMMA 7, DEL REGOLAMENTO DI ATENEO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

L’importo di cui al comma 7 è incrementato, nel limite massimo del 50% e compatibilmente con le disponibilità di bilancio sia per le risorse stanziate dall'Amministrazione centrale sia per quelle messe a disposizione dalle strutture, per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero, a seguito di autorizzazione del Collegio dei Docenti, per periodi complessivamente non superiori a 18 mesi.

Ciascun dottorando che intenda svolgere tali periodi di soggiorno all’estero deve inserirli nel piano delle attività di cui al comma 5 del precedente art. 19. Tale incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all’estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell’ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all’estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del Dottorando corredata della dichiarazione del responsabile dell’ente che ospita le attività del Dottorando stesso, l’incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell’attività all’estero.

* **MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA BORSA**

Il dottorando che intende usufruire della maggiorazione della borsa di cui all’art 21, comma 7, del Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato di ricerca, deve compilare il modulo di seguito allegato e, previa sottoscrizione del Coordinatore, consegnarlo all’Ufficio dottorati di ricerca che provvederà a dar corso al pagamento tramite inoltro della pratica all’ufficio competente.

Si precisa inoltre che:

1. Il modulo di maggiorazione deve essere consegnato all’Ufficio dottorato almeno un mese prima della partenza
2. Eventuali rientri momentanei nel corso della missione deve essere comunicati per iscritto all’ufficio dottorato
3. La maggiorazione della borsa può essere richiesta indipendentemente dalla durata del periodo di soggiorno all’estero
4. La maggiorazione della borsa è cumulabile con la borsa Erasmus e con la richiesta di rimborso spese tramite il fondo 10% per mobilità sporadica

**N.B. dal XXXI ciclo possono usufruire della maggiorazione della borsa anche i dottorandi senza borsa**